

Elezioni al Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999

Prontuario per gruppi candidati

A In generale

A1 Sistema elettorale

I cinque Cantoni o Semicantoni che dispongono di *un unico* deputato al Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona e Appenzello Interno) eleggono i loro deputati secondo il *sistema maggioritario*. I 21 Cantoni e Semicantoni che dispongono di *più* seggi in Consiglio nazionale (Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura) secondo il *sistema proporzionale*.

A2 Numero di seggi per ogni Cantone

L'articolo 72 della Costituzione federale stabilisce che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del popolo svizzero. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o Semicantone ha diritto almeno a un seggio. Giusta l'ordinanza del 19 ottobre 1994 concernente la ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (RU 1994 2429) i seggi sono ripartiti tra i Cantoni come segue:

Tabella 1

1.	Zurigo	34
2.	Berna	27
3.	Lucerna	10
4.	Uri	1
5.	Svitto	3
6.	Obvaldo	1
7.	Nidvaldo	1
8.	Glarona	1
9.	Zugo	3
10.	Friburgo	6
11.	Soletta	7
12.	Basilea Città	6
13.	Basilea Campagna	7

14.	Sciaffusa	2
15.	Appenzello Esterno	2
16.	Appenzello Interno	1
17.	San Gallo	12
18.	Grigioni	5
19.	Argovia	15
20.	Turgovia	6
21.	Ticino	8
22.	Vaud	17
23.	Vallese	7
24.	Neuchâtel	5
25.	Ginevra	11
26.	Giura	2

Rispetto al 1995 la ripartizione dei seggi tra i Cantoni è rimasta immutata.

A3 Sistema maggioritario

Nei Cantoni con sistema maggioritario sono applicabili unicamente le norme di cui alle lettere A, B1, B2a, C1a, C1c n. 1 e 2, G2, H4a, I1-I5, L1, L2, L2a, T (completamente), U (completamente) e V. Nei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo sono inoltre applicabili anche le norme di cui alla lettera Q12.

B Scadenze

B1 Elezioni

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 46° legislatura si svolgono il 24 ottobre 1999 e i giorni precedenti.

B2 Scadenze nella procedura di presentazione delle proposte di candidatura

B2a Cantoni con sistema maggioritario

1. Dal 1995 i cinque Cantoni che eleggono il loro deputato con il sistema maggioritario (cfr. capitolo A1) hanno la facoltà di prevedere nella loro legislazione cantonale *elezioni tacite* qualora per un unico seggio vi sia *una sola candidatura*. Se un Cantone fa uso di questa possibilità (come hanno sinora fatto Obvaldo e Nidvaldo), le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione dell'elezione *entro il 24 settembre 1999 al più tardi*. Per i Cantoni con sistema maggioritario la cui legislazione non prevede *alcuna* elezione tacita (Uri, Glarona e Appenzello Interno), questo termine non è valido.
2. Ogni Cantone con sistema maggioritario, senza eccezione, deve far pervenire a tutti gli elettori una *scheda di voto entro il 14 ottobre 1999 al più tardi*.

B2b Cantoni con sistema proporzionale

1. Ognuno dei 21 Cantoni con sistema proporzionale (cfr. A1) fissa nella sua legislazione cantonale uno degli otto lunedì tra il 1° agosto e il 21 settembre 1999 quale ultimo termine per la *presentazione delle candidature*, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono *pervenire* all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni.
2. Due settimane dopo, oppure una settimana dopo se il diritto cantonale prevede il termine più breve, tutte le *rettifiche* (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste) devono essere inviate alla medesima autorità entro il lunedì. Passato questo termine, non si potrà apportare più alcuna modifica (qualunque essa sia) alle proposte di candidatura.
3. Per la rettifica delle proposte di candidatura nel 1995 i 15 Cantoni ZH, BE, LU, SZ, FR, SO, BL, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU avevano previsto il termine di sette giorni, mentre i sei Cantoni ZG, BS, SH, AR, SG e NE il termine di 14 giorni. In alcuni Cantoni diversi fattori possono restringere notevolmente il tempo a disposizione per la modifica delle proposte di candidatura. *Soltanto alla metà del mese di marzo 1999 si potrà stimare in modo attendibile se e quali Cantoni estenderanno il termine a 14 giorni ed avvanzeranno rispetto al 1995 il termine per la presentazione delle candidature*. La tabella 2 permette tuttavia di individuare per ogni Cantone tutti i termini importanti per le attività dei partiti e i gruppi, non appena il Cantone abbia emanato la propria legislazione d'esecuzione.

Tabella 2

Presentazione delle candidature e modifica delle liste

Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:							
		2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.
Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.	23.9.
Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la modifica (7 giorni)	Lunedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.
Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la modifica (14 giorni)	Lunedì	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	impossibile

C Presentazione delle proposte di candidatura

C1 Candidature

C1a Numero di candidature per proposta

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario elettorale (= Cantone).

C1b Dichiarazione di accettazione

Ogni candidato deve confermare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato.

C1c Divieto di candidature plurime

1. Ogni candidato può figurare soltanto su un'*unica proposta*.
2. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta del *medesimo* Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a *stralciarlo* d'ufficio da *tutte* le proposte senza preavviso alcuno.
3. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta di *diversi* Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a *stralciarlo* d'ufficio sulla *seconda e sulle seguenti* proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte sono inviate dai Cantoni alla Cancelleria federale.

C1d Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è stato allegato anche un modello di formulario per la *firma di proposte* (cfr. RU 1994 2426 segg. = *allegato 1*), che contiene pure la *dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta*. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.

C2 Firmatari**C2a Numero minimo**

Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata da un *numero minimo di elettori* con domicilio politico nel circondario elettorale (= Cantone). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed ammonta a:

Tabella 3

1.	Zurigo	400
2.	Berna	400
3.	Lucerna	100
4.	Svitto	100
5.	Zugo	100
6.	Friburgo	100
7.	Soletta	100
8.	Basilea Città	100
9.	Basilea Campagna	100
10.	Sciaffusa	100
11.	Appenzello Esterno	100

12.	San Gallo	200
13.	Grigioni	100
14.	Argovia	200
15.	Turgovia	100
16.	Ticino	100
17.	Vaud	200
18.	Vallese	100
19.	Neuchâtel	100
20.	Ginevra	200
21.	Giura	100

C2b Divieto di firme plurime

Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura.

C2c Impossibilità di revocare le firme rilasciate

Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura consegnata.

C2d Rappresentante per i contatti con le autorità

Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è considerato rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo come suo sostituto.

C2e Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di formulario per la *firma di proposte* (cfr. *allegato 1*), che contiene pure la *dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta*. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.

C3 Distinzione delle proposte di candidatura

C3a Denominazione

Ogni proposta di candidatura deve recare una *denominazione* che la *distingua* chiaramente dalle altre proposte.

C3b Numerazione

Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un *numero*. Il criterio di numerazione (per es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.

D Congiunzione di liste

D1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

D1a Con *dichiarazione concorde* diversi gruppi o partiti possono dichiarare che le loro liste sono congiunte.

D1b All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un *modello di modulo per la congiunzione di liste* (cfr. *Allegato 2*). I Cantoni possono riprendere questo modello oppure creare propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.

D2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il *sesso*, l'*appartenenza di un gruppo*, la *regione* o l'*età* dei candidati. Una lista può far parte di una sotto-congiunzione *all'interno di una congiunzione di liste*, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la *stessa denominazione principale*.

D3 Inammissibilità delle sotto-sottocongiunzioni

Le sotto-sottocongiunzioni non sono più ammesse in nessun caso.

D4 Compendio

Conformemente al nuovo diritto, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

Tabella 4

Livello di congiunzione	Tra partiti	All'interno del partito
Congiunzione di liste	Ammessa senza limiti	Ammessa senza limiti
Sotto-congiunzione	Ammessa limitatamente a) soltanto tra liste con denominazione principale uguale b) per distinguere: <ul style="list-style-type: none"> • la regione, • l'età, • il sesso, • l'ala del partito 	Ammessa limitatamente per distinguere: <ul style="list-style-type: none"> • la regione, • l'età, • il sesso, • l'ala del partito
	Non ammessa per altri scopi	Non ammessa per altri scopi
Sotto-sottocongiunzione	Non ammessa	Non ammessa

D5 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto l'indicazione dei gruppi partecipanti alle congiunzioni.

E Autorità di ricorso

La competenza di decidere su ricorsi contro decisioni dell'autorità nella procedura di proposta spetta al governo cantonale.

F Pubblicazione delle liste

Il governo cantonale pubblica nel proprio Foglio ufficiale le liste con la loro denominazione. Se vi sono liste congiunte, deve pubblicare le congiunzioni di liste nonché eventuali sotto-congiunzioni.

G Scheda

G1 Stampa ufficiale di tutte le schede

I Cantoni hanno l'*obbligo* di inviare entro il 14 ottobre 1999 al più tardi al domicilio di tutti gli elettori tutte le liste sotto forma di una scheda di voto. Ad ogni elettore deve inoltre essere inviata una scheda bianca.

G2 Nullità delle schede non ufficiali

Nessun gruppo è autorizzato a stampare in *proprio* schede valide; a tal fine cfr. lettera G3.

G3 Schede supplementari prestampate

Per scopi di propaganda, i partiti e i gruppi possono ottenere presso le cancellerie di Stato dei Cantoni, al *prezzo di costo*, schede ufficiali supplementari recanti la loro lista prestampata.

H Diritti degli elettori

H1 Principio

Per esprimere il loro voto gli elettori possono servirsi di una scheda prestampata oppure di una scheda bianca da compilare parzialmente o completamente con i nomi dei candidati figuranti sulle liste pubblicate.

H2 Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori possono, *di proprio pugno*, apportare cancellature, modificazioni o complementi. Il voto può pertanto essere espresso nei seguenti modi:

H2a inserendo nell'urna la lista *immutata*;

H2b *cancellando* il nome di candidati;

H2c riprendendo sulla propria scheda nomi da altre liste (= *panachage*);

H2d scrivendo due volte il nome di un candidato (= *cumulo*). Per cumulare non è tuttavia ammesso apporre virgolette o servirsi di espressioni come "dito", "idem" e simili.

H3 Schede non prestampate (bianche)

Le *schede non prestampate* devono essere riempite *di proprio pugno*: anche in questo caso l'elettore ha la possibilità del *panachage* e di cumulare (cfr. H2c e H2d).

H4 Norme comuni

H4a Numero massimo di candidati eleggibili

Ogni elettore può iscrivere sulla scheda al massimo tanti nomi quanti sono i mandati in Consiglio nazionale da occupare per il Cantone.

H4b Effetti del panachage

Gli elettori sostengono nel modo più efficace il loro partito se inseriscono nell'urna la lista immutata di quest'ultimo. Se stralciano un nome sulla lista del loro partito possono evitargli un pregiudizio soltanto iscrivendo un altro candidato del loro partito oppure lasciando in bianco la relativa riga. Il fatto di iscrivere il nome di candidati di altri partiti (= *panachage*) comporta sempre un equivalente *svantaggio per il proprio partito*.

H4c Suffragi di complemento

Se l'elettore utilizza una scheda non prestampata e non riempie validamente tutte le linee, potrà sfruttare pienamente la propria forza elettorale se iscrive la *denominazione del partito*. Una riga lasciata in bianco sarà computata come suffragio di complemento soltanto se la lista reca la denominazione del partito o il relativo numero progressivo.

H4d Effetti del cumulo

Gli elettori possono *cumulare*, ovvero scrivere due volte, il nome dei candidati che intendono sostenere in modo particolare. Se i candidati cumulati non risultano da panachage, tale operazione non va a scapito del proprio partito. Il nome dello stesso candidato non può essere ripetuto più di due volte sulla scheda.

H4e Effetti della denominazione della lista

Se una scheda contiene nomi che non figurano su nessuna lista, questi non vengono presi in considerazione. Le relative righe sono computate come *suffragi di complemento* soltanto se la lista ha una *denominazione*.

I Schede nulle

Sono nulle le schede che:

- I1** *non sono ufficiali;*
- I2** non sono state riempite o modificate *a mano*;
- I3** recano la denominazione di una lista ma *nessun nome di candidato valido* (è valido ogni nome che figura su *una qualsiasi* lista del circondario elettorale);
- I4** contengono espressioni *ingiuriose* o *contrassegni* manifesti;
- I5** non corrispondono alle prescrizioni *cantonali* concernenti la validità del voto.

K Spoglio

Le operazioni di spoglio spettano agli organi ufficiali cantonali. (Qui di seguito menzioniamo alcuni principi della procedura di spoglio, nella quale i partiti non sono direttamente implicati).

L Processo verbale dei risultati

L1 Processi verbali dei Comuni

I Comuni allestiscono processi verbali dei risultati dell'elezione e li inviano all'ufficio centrale cantonale.

L2 Significato

I verbali comunali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire:

- L2a** il numero di suffragi ottenuti dai singoli candidati di ogni lista (*suffragi dei candidati*);
- L2b** il numero di suffragi supplementari ottenuti da ogni lista (*suffragi di complemento*);
- L2c** le somme dei suffragi dei candidati e dei suffragi di complemento ottenuti dalle singole liste;
- L2d** per le liste congiunte il numero totale di suffragi del gruppo di liste.

M Ripartizione dei seggi tra le liste

M1 Prima ripartizione

Il numero totale dei suffragi validi (totale di tutti i voti di partito e dei voti delle schede senza designazione del partito = numero totale di suffragi) è diviso per il numero dei mandati da assegnare aumentato di uno. Il quoziente, più uno, è il divisore provvisorio per la ripartizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il divisore provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

M2 Ripartizione dei mandati restanti

Qualora mediante tale ripartizione non siano assegnati tutti i mandati del Cantone, il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati già assegnatili aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato il mandato restante. Questa operazione è ripetuta fino alla ripartizione di tutti i mandati restanti.

M3 Casi particolari

M3a Quoziente identico e maggior resto

Può verificarsi il caso che nella divisione due o più liste ottengano il medesimo quoziente e che quindi abbiano uguale diritto al mandato. Allora, il mandato è assegnato alla lista che in prima divisione ha ottenuto il *maggior resto*.

M3b Ulteriori norme per l'assegnazione di mandati restanti

Se ciononostante più liste hanno ancora uguale diritto all'assegnazione del mandato, questo è attribuito alla lista che ha ottenuto il *maggior numero di voti di partito*. Se è uguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il cui *candidato* interessato ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è uguale anche il numero dei voti personali decide la *sorte*. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

N Ripartizione dei seggi tra i candidati**N1 Successione**

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

N2 Sorteggio

In caso di parità di voti decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

O Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

Il numero totale di seggi ottenuti da un gruppo di liste è distribuito tra le singole liste giusta la procedura di cui alle lettere L-N qui sopra.

P Vantaggi della congiunzione delle liste

La congiunzione delle liste comporta i seguenti vantaggi:

P1 Migliore valorizzazione dei suffragi restanti

Invece di essere persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione tra il numero di voti di partito e il divisore per la ripartizione vengono attribuiti ai partiti che hanno congiunto le loro liste.

Esempio:

Il partito A ha ottenuto 4121 suffragi

Il partito B ha ottenuto 3912 suffragi

Il divisore per la ripartizione è 500

P1a	<i>Senza</i> congiunzione di liste il partito A ottiene: $4121 : 500 = 8$ mandati; resto = 121
	<i>Senza</i> congiunzione di liste il partito B ottiene: $3912 : 500 = 7$ mandati; resto = 412
	Il partito A perde dunque 121 suffragi
	Il partito B perde dunque 412 suffragi
	533 suffragi
	> Totale:

P1b In caso di *congiunzione delle liste* i suffragi di entrambi i partiti sono dapprima sommati, ovvero $4121 + 3912 = 8033$.

In seguito, la somma 8033 è divisa per il divisore determinante per la ripartizione 500; ne risultano 16 mandati, ovvero un mandato in più per i due partiti rispetto al risultando senza congiunzione di liste. In altri termini: invece di 533, si perdono soltanto 33 suffragi.

P2 Nei grandi circondari elettorali, quelli in cui sono possibili manovre elettorali locali o regionali, il partito può allestire più liste e congiungerle; in questo modo può rafforzare la sua presenza regionale senza perdere la propria unità al momento dello spoglio e, inoltre, utilizzare i suffragi restanti.

Q Elezione tacita

Q1 Presupposto

Q11 Nei circondari elettorali in cui il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare non si procede alla votazione; in luogo di quest'ultima il governo cantonale proclama „tacitamente“ eletti tutti i candidati.

Q12 La possibilità di *elezioni tacite* sussiste anche nei Cantoni con sistema maggioritario *Obvaldo* e *Nidvaldo*.

Q2 Elezione complementare

Se restano seggi da assegnare si procede ad un'elezione complementare.

R Candidati subentranti e successori

R1 Primi subentranti

Se prima della scadenza del periodo di nomina si libera un seggio al Consiglio nazionale, il governo cantonale proclama eletto il candidato (primo subentrante) che fra i non eletti ha ottenuto più suffragi sulla stessa lista del consigliere che ha lasciato la carica.

R2 Parità di voti

In caso di parità di voti decide la *sorte*; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

R3 Assenza del primo subentrante

Se il primo subentrante è deceduto, rinuncia al mandato o ha perduto l'eleggibilità gli succede quello seguente.

S Elezioni complementari

S1 Diritto di presentare una proposta di candidatura

S1a Se sulla lista interessata oppure, in caso di liste congiunte, sulla singola lista interessata, non vi è alcun subentrante eleggibile si procede ad un'elezione complementare.

S1b Il diritto di presentare una proposta di candidatura spetta in primo luogo ai firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire.

S2 Quorum

La proposta dev'essere approvata da almeno i *tre quinti* di tutti i firmatari della lista aventi diritto di voto.

S3 Procedura nel caso in cui i firmatari non fanno uso del diritto di proposta

Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, oppure se almeno i tre quinti di essi non approvano una proposta, si procede ad un'elezione popolare:

S3a secondo il *sistema proporzionale*, se devono essere assegnati *più* seggi;

S3b secondo il *sistema maggioritario* se resta *un solo* seggio vacante.

T Facilitazione delle operazioni elettorali

D'ora in poi la legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori, *incondizionatamente*, il voto *per corrispondenza*; inoltre, diversi Cantoni hanno recentemente introdotto il voto *anticipato* o la possibilità del voto *per rappresentanza*. La *tabella allegata* illustra lo stato di questi intenti alla fine di dicembre 1998; non si può tuttavia escludere che prima delle elezioni del Consiglio nazionale del 1999 singoli Cantoni introducano altre modificazioni.

T1 Voto anticipato

T1a Anticipo minimo

I Cantoni *devono* permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro ultimi giorni che precedono quello delle votazioni. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori abbiano la possibilità di consegnare ad un organo ufficiale la scheda in busta chiusa.

T1b Facilitazioni più estese

Se i Cantoni prevedono facilitazioni *più estese* di voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali. Per i dettagli vedasi la *tabella allegata*.

T2 Voto per corrispondenza**T2a Compito dei Cantoni**

I Cantoni devono predisporre una procedura semplice di voto per corrispondenza:

T2b Voto per corrispondenza possibile da tutto il mondo

Il voto per corrispondenza è valido indipendentemente dal fatto che sia inviato da un ufficio postale in Svizzera o all'estero.

T2c Voto per corrispondenza in occasione dell'elezione del Consiglio degli Stati

Almeno i militari e coloro che prestano servizio di protezione civile devono aver diritto di votare per corrispondenza anche in occasione delle *elezioni del Consiglio degli Stati*.

T2d Ulteriori facilitazioni

Se i Cantoni prevedono *ulteriori* facilitazioni del voto per corrispondenza, queste valgono pure per le votazioni e le elezioni federali. Per i dettagli vedasi la *tabella allegata*.

T3 Rappresentanza**T3a Presupposto**

La rappresentanza è *ammessa* per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni e per le elezioni cantonali (ZH, GL, ZG, SH, AR, AI, AG e TG). I dettagli figurano nella *tabella allegata*.

T3b Significato

Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di *recarsi alle urne e non al riempimento* della scheda.

T4 Urne itineranti**T4a Nei Comuni**

I Cantoni ZH, SZ e SG permettono ai *Comuni* l'introduzione di urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un orario prestabilito).

T4b Ricoveri e case di cura; malati e infermi

I Cantoni LU e AG permettono l'urna itinerante in *ricoveri e case di cura*, mentre nei Cantoni VD, NE e JU una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie *individualmente* i suffragi dei malati e degli infermi. Per i dettagli vedasi la *tabella allegata*.

U Basi legali**U1 Norme in materia di elezioni**

U1a Costituzione federale articoli 72-77 (RS 101);

U1b Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; RU 1994 2414) articoli 21-57;

U1c Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11; RU 1994 2423, 1997 761) articoli 7-17;

U1d Circolare del Consiglio federale del 13 gennaio 1999 ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999.

U2 Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri all'estero

U2a Costituzione federale articolo 45^{bis} (RS 101);

U2b Legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5);


U2c Ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.51);

- U2d** Circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 alle Cancellerie di Stato cantonali e alle rappresentanze svizzere all'estero sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF1991 IV 460-464).


V Rappresentanza femminile

- V1** Dall'approvazione dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione fattuale o legale di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Nel Consiglio nazionale la rappresentanza quantitativa delle donne è tuttora deficitaria. Nelle ultime elezioni di questa Camera del 1995 fu attribuito alle donne soltanto un seggio su cinque (21,5%). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.
- V2** Nelle elezioni i partiti assumono un ruolo centrale: non solo permettono all'elettorato di scegliere tra diversi orientamenti politici, ma stabiliscono anche le persone candidate all'elezione. I partiti hanno ampia libertà nella scelta dei candidati e possono prestare più o meno attenzione all'aspetto della rappresentanza dei sessi. A questo proposito vi sono del resto notevoli differenze fra i singoli partiti (*Grafico G2.5*).
- V3** Le differenze tra i partiti riguardo la rappresentanza dei sessi non traspaiono soltanto dalla struttura delle liste, bensì anche dai risultati delle elezioni: in alcuni partiti le donne ottengono risultati particolarmente buoni, in altri non hanno alcuna chance. Queste differenze seguono la medesima linea di differenziazione partitica come le candidature (*Grafico G3.13*).
- V4** A prescindere dalla ripartizione partitica delle donne elette si può infine constatare statisticamente in quasi tutti i partiti e Cantoni, che le donne ottengono risultati elettorali peggiori degli uomini.
- V5** Alludiamo in particolare ad una seconda possibilità per i partiti, oltre alla struttura della lista, di migliorare la rappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale: prima e durante la lotta elettorale essi possono fornire alle loro un sostegno speciale, offrir loro particolari possibilità di apparire in pubblico e tentare con misure propagandistiche mirate di contrastare le minori chances di essere elette.

G2.5 Nationalratswahlen 1995: Kandidierende Frauen und Männer, nach Parteien
Elections au Conseil national de 1995: candidatures par sexe et par parti



G3.13 Nationalratswahlen 1995: Gewählte Frauen und Männer, nach Parteien
Elections au Conseil national de 1995: les élus, par sexe et par parti



W Possibilità di promovimento mirato delle donne

W1 Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione

Le donne costituiscono la maggioranza della popolazione svizzera. Nel Consiglio nazionale - l'autorità in cui è rappresentato tutto il popolo - la loro rappresentanza numerica è stata sinora inferiore alla metà di questa proporzione. Se si vuole correggere questa situazione si possono migliorare notevolmente e in modo efficace e concreto le opportunità d'elezione delle donne mediante la configurazione delle liste. Il diritto svizzero in materia di elezioni consente infatti ai partiti di operare differenziazioni quasi a piacimento che possono essere sfruttate come misure per promuovere la donna, sempre che vi sia la volontà politica in tal senso. Affinché le misure siano efficaci è importante che non siano adottate in modo puntuale ed isolato, bensì nel quadro di un concetto di promovimento globale e mirato per la struttura delle liste, adeguato alla situazione concreta locale e personale del suo gruppo nel singolo Cantone. Le seguenti indicazioni presentano alcuni possibili parametri tecnici per un siffatto concetto di promovimento.

W2 Cumulo mirato prestabilito

Questa misura consente di regola di ottenere buoni risultati a favore della(e) persona(e) da promuovere. Il cumulo mirato prestabilito (doppia menzione di una candidatura prestampata sulla scheda, art. 22 cpv. 1 LDP) può ad esempio aprire opportunità ad una minoranza di ottenere o conservare un mandato altrimenti minacciato. In un Cantone un partito ha già fatto capo con successo e in modo mirato a questo strumento affinché una minoranza linguistica mantenesse un seggio altrimenti minacciato; in occasione della rielezione quattro anni più tardi tale provvedimento non fu più necessario. Tale strumento può ad esempio essere utilizzato miratamente anche per promuovere candidate donne.

W3 Ordine dei candidati

W3a Se una scheda contiene più nomi di quanto lecito, gli ultimi vanno stralciati. In pratica ciò significa che situando le candidature femminili in testa alla scheda l'organo di nomina di un partito può chiaramente determinare chi tra uomini o donne al momento dello spoglio dei suffragi pagherà lo scotto se effettuando un panache o un cumulo un elettore avrà iscritto un numero eccessivo di nomi sulla scheda.

W3b I candidati possono essere iscritti sulla scheda in un ordine a piacimento. Ad esempio, i candidati da rieleggere sono sovente posti in testa alla lista (quasi sempre con successo). Questo strumento permette però anche, se auspicato e quale misura intesa a promuovere le donne, di porre in modo conseguente o per lo meno selettivo le candidature femminili in testa alle liste.

W4 Liste di sole donne

In taluni Cantoni alcuni partiti hanno deciso di presentare tra l'altro anche liste di sole donne. Questa misura è tuttavia un'arma a doppio taglio. Impiegata da sola è d'aiuto soltanto nei partiti in cui le donne sono già rappresentate ai vertici in modo altrettanto forte come gli uomini; negli altri casi questa misura può impedire invece che aprire alle donne di un determinato gruppo l'accesso al Consiglio nazionale.

W5 Congiunzioni di liste e sottoconiunzioni

W5a Come dimostrano esempi in alcuni Cantoni nelle precedenti elezioni del Consiglio nazionale, questa misura può essere utilizzata con successo anche per il promovimento mirato delle donne, sempre che ben concepita ed impostata in funzione delle circostanze concrete.

W5b Affinché le liste di sole donne non si trasformino in trappole, dovrebbero di regola essere utilizzate insieme allo strumento della congiunzione di liste ed eventualmente della sottoconiunzione (cfr. art. 31 LDP). Questi strumenti servono innanzi tutto a valutare meglio i suffragi restanti: i suffragi che restano inconsiderati dalla divisione dei voti di partito per il quoziente e che quindi andrebbero persi, sono attribuiti ai gruppi le cui liste sono congiunte.

W5c Un partito può quindi sfruttare il fatto che ogni gruppo ha la possibilità di presentare più liste.

W5d Le congiunzioni di liste sono ammesse senza limite alcuno. Gruppi e partiti diversi possono dichiarare con dichiarazioni concordi di aver congiunto le loro liste. Le sottoconiunzioni invece sono consentite soltanto limitatamente. Mentre le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, le sottoconiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'età, la regione o l'appartenenza alle ali del gruppo. Una lista può dunque far parte di una sottoconiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o un gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale. Le sottoconiunzioni non sono più ammesse a nessuna condizione.

W5e Nei grandi circondari elettorali ove un partito è esposto a possibili manovre elettorali locali o regionali, il partito può allestire più liste e congiungerle; in questo modo può rafforzare la sua presenza regionale senza perdere la propria unità al momento dello spoglio e, inoltre, utilizzare i suffragi restanti. I partiti fortemente differenziati a seconda delle regioni o delle ali (ad esempio lungo una frontiera linguistica) utilizzano regolarmente e con successo questo strumento per mantenere un equilibrio interno sovente assai delicato.

W5f Per un promovimento efficace delle donne è tuttavia d'estrema importanza determinare la ripartizione dei voti all'interno del partito tra le donne e gli uomini in occasione di precedenti elezioni analoghe. Si raggiungerà un vero effetto promozionale soltanto se gli uomini presentano, proporzionalmente al loro rapporto di maggioranza, più liste che le donne e se nel contempo i candidati uomini che hanno le migliori probabilità di essere eletti vengono ripartiti su queste liste maschili. Qualora ci si attenda ad esempio una proporzione uomini/donne di 2 a 1 occorre contrapporre due liste contenenti esclusivamente candidature maschili a una contenente soltanto candidature femminili e congiungere le tre liste. In tal modo le candidate beneficiano delle stesse possibilità di essere elette di cui fruiscono i candidati e la competizione interna viene rafforzata senza che il partito subisca alcun svantaggio. Per l'efficacia del promovimento delle donne questo splitting proporzionale delle liste può essere estremamente importante a seconda delle particolarità cantonali, linguistiche, personali e interne del partito.

W6 Limiti di siffatte misure di promovimento

Per riempire la scheda tutti gli elettori conservano la loro piena libertà (art. 35 LDP): possono stralciare nomi, cumularli e/o iscrivere candidati di altre liste (panachage). Tuttavia, se la scheda non è modificata dall'elettore, le misure di promovimento prese da un partito esplicano il loro effetto nel senso di quanto precede.

X Misure di promovimento a favore di minoranze sottorappresentate

Le misure esposte alla lettera W possono essere utilizzate analogamente anche per promuovere le opportunità d'elezione di altri gruppi della popolazione sottorappresentati.